

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 21-4844

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE RIFERITE ALLE AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 7

Riparto dei fondi

1. La ripartizione dell'onere aggiuntivo avviene sulla base delle seguenti modalità:

a) determinando il corrispettivo monetario del singolo punto della graduatoria per la ripartizione dei fondi, di cui all'articolo 5, c.2, sub a) b). Tale valore è calcolato, per ogni singolo intervento, dividendo l'onere aggiuntivo complessivamente calcolato per la somma dei punti dei comuni in graduatoria e individuati ai sensi del precedente art. 4.

b) La quota spettante a ciascun comune, per ogni singolo intervento, è data dal prodotto tra il valore monetario del singolo punto, calcolato come indicato al precedente punto a), e il punteggio attribuito a ciascun comune sulla base dei criteri dell'articolo 5, c. 2, sub a) e b).

2. Per gli interventi ubicati nelle localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate (L2) il 45% dell'onere aggiuntivo calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 6 è attribuito al comune sede dell'intervento. La restante quota è ripartita agli altri comuni interessati sulla base delle modalità indicate al precedente c. 1.

3. Per gli interventi ubicati negli addensamenti e nelle localizzazioni urbane, secondo quanto indicato al precedente art. 4, c. 1, sub d), l'onere aggiuntivo non è ripartito e l'intera somma dovuta è attribuita al comune sede dell'intervento.